

Città & Storia

ACQUE AMICHE, ACQUE NEMICHE
UNA STORIA DI DISASTRI E DI QUOTIDIANA CONVIVENZA



01 15

Città & Storia

Direzione

DONATELLA CALABI, Università IUAV di Venezia
CARLO M. TRAVAGLINI, Università «Roma Tre»

Redazione

SALVATORE ADORNO, Università di Catania
CLAUDIA CONFORTI, Università di Roma «Tor Vergata»
FILIPPO DE PIERI, Politecnico di Torino
ALBERTO GROHMANN, Università di Perugia
ALBERTO GUENZI, Università di Parma
MARCO IULIANO, University of Liverpool, School of Architecture
PAOLA LANARO, Università Ca' Foscari di Venezia
KETI LELO, Università «Roma Tre»
BRIGITTE MARIN, Aix-Marseille Université
LUCA MOCARELLI, Università di Milano «Bicocca»
FRANCESC MUÑOZ, Universitat Autònoma de Barcelona
MARIA LUISA NERI, Università di Camerino
CARLOS SAMBRICIO, Universidad Politécnica de Madrid
GÁBOR SONKOLY, University of Budapest
PETER STABEL, University of Antwerp
DONATELLA STRANGIO, Sapienza Università di Roma
ROSA TAMBORRINO, Politecnico di Torino
GUIDO ZUCCONI, Università IUAV di Venezia

Responsabile segreteria di redazione
GIULIA VERTECCHI, Aix-Marseille Université

Corrispondenti Scientifici

MAURICE AYMARD, EHESS, Paris
ALFREDO BUCCARO, Università di Napoli Federico II
ALDO CASTELLANO, Politecnico di Torino
JEAN-FRANÇOIS CHAUVARD, Université de Strasbourg
EVA CHODĚJOVSKÁ, Istituto di Storia dell'Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca
MATTHEW DAVIES, Centre for Metropolitan History, London
DIRK DE MEYER, Ghent University
DAVID H. FRIEDMAN, MIT, Cambridge (Ma)
BERNARD GAUTHIEZ, Université Lyon-III «Jean Moulin»
MAURIZIO GRIBAUDI, EHESS, Paris
ENRICO IACHELLO, Università di Catania
DEREK KEENE, University of London
RENÉE KISTEMAKER, Amsterdam Museum,
HIDENOBU JINNAI, Hosei University, Tokyo
MIGUEL ANGEL LADERO QUESADA, Univ. Complutense, Madrid
DANIELE MANACORDA, Università «Roma Tre»
FERDINAND OPLL, Universität Wien
WALTER ROSSA, Universidade de Coimbra
ALISON SMITH, Wagner College, New York
ROSEMARY SWEET, Centre for Urban History, Leicester
PAUL ZANKER, Scuola Normale Superiore, Pisa

Segreteria di redazione: ANNA ROSA ANGIÒ-GIORGIO FIZZOTTI-SABINA MITTIGA | Impaginazione: ANNA ROSA ANGIÒ.

Direttore responsabile: CARLO M. TRAVAGLINI

Proposte di contributi, manoscritti e pubblicazioni per recensione vanno inviati a Carlo M. Travaglini, CROMA, via Ostiense 139 | 00154 Roma | e-mail: carlo.travaglini@uniroma3.it | cittaestoria@gmail.com
Tutte le proposte di pubblicazione di saggi sono valutate secondo il criterio internazionale del *blind referee*.

Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in: EBSCO DISCOVERY SERVICE; ELSEVIER/SCOPUS
I sommari e gli abstracts di «Città e Storia», sono consultabili sul sito: www.croma.uniroma3.it

La rivista è pubblicata dall'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-CROMA
con l'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI STORIA URBANA (AISU)



Editore: Università Roma Tre-CROMA, via Ostiense, 139 | 00154 Roma | tel 06.57334016; fax 06.57334030
pubblicazioni.croma@uniroma3.it | cittaestoria@gmail.com | www.croma.uniroma3.it
Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione n. 19741

Abbonamento 2015: Italia euro 60,00; Estero euro 90,00

Gli abbonamenti vanno sottoscritti a «Università Roma Tre-CROMA», via Ostiense, 139 | 00154 Roma
tel 06.57334016 | fax 06.57334030 | pubblicazioni.croma@uniroma3.it | I versamenti possono essere effettuati
sull'International Bank Account Number (IBAN) IT05T0200805165000400014281 - BIC: UNCRITM1B58
intestato a Università Roma Tre, indicando sempre la causale di versamento.

Per l'acquisto di singoli fascicoli rivolgersi a Università Roma Tre-CROMA, pubblicazioni.croma@uniroma3.it
© 2015 Università Roma Tre-CROMA

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi

Autorizzazione del Tribunale di Roma n.503/06 dell'1/8/06.

Il fascicolo è stato chiuso in tipografia il 31/07/2015. Stampa presso MACOFIN srl - divisione stampa - via degli Olivi, 35 - 00171 - Roma

ISSN 1828-6364

ACQUE E POTERI, DIVINI E UMANI, A ROMA DALLA REPUBBLICA ALL'IMPERO

Franco Vallocchia
Sapienza Università di Roma

Abstract: The organization of public water and water monitoring are generally managed on the *publica utilitas*. The *publica utilitas* contains useful for the people and includes *res divinae* and *res humanae*. When the Romans built an aqueduct or prevent flooding of rivers must always protect the *pax deorum*, through the exercise of civil powers and religious powers. However, in the imperial age these powers are concentrated in one person, who is both emperor (*princeps Augustus*) and priest (*pontifex maximus*).

Keywords: aqueducts; rivers; public utilities; religion.

1. *Brevi cenni sui caratteri delle acque quanto a natura e religione*

Nel sistema aristotelico della natura, l'acqua condivideva il ruolo di sostanza primordiale insieme ad altri tre elementi, aria, terra e fuoco¹. Tra questi elementi, l'acqua era comunque quello più strettamente connaturato ai primordi, al mondo delle origini; nelle cosmologie più antiche, infatti, l'acqua era considerata il principio di tutto².

Quanto specificamente ai Romani, la generale distinzione fatta da Seneca circa le acque comprendeva vari caratteri, tra i quali spiccano moto e origine: "*aut stant omnes aquae aut eunt aut colliguntur aut varias habent venas*" (*Nat.* 3, 2, 1) "[...] *Colligitur ex imbribus, ex suo fonte nativa est. Nihil tamen prohibet eodem loco aquam colligi et nasci*" (*Nat.* 3, 2, 3). Ma ancor prima, Vitruvio (*arch.* 8, 1, 1) aveva evidenziato la differenza tra acque (*pro*)fluentes ed acque *sub terra*.

Nelle antiche distinzioni in materia di acque, è dunque evidente come il movimento delle stesse possa dipendere dalla natura o dall'artificio umano, restando invece l'origine ancorata saldamente alla natura. Insomma, è l'acqua in quanto tale che presenta una connessione indissolubile con la natura, non il suo moto sul quale può influire, seppur parzialmente, l'opera dell'uomo. Questi, infatti, può estrarre e raccogliere l'acqua finanche dalle viscere della terra; può anche deviare il corso dei fiumi e condurre l'acqua tramite canali ed acquedotti. Ma non può influire sulla sua natura; o forse può, ma solo corrompendola³.

¹ Per una visione di insieme delle teorie di Aristotele in materia di fisica e metafisica, vd. A. Chiappelli, *Enciclopedia Italiana* (s.v. *Aristotele*), IV, Roma, 1949, pp. 353-354.

² Cfr., esemplarmente, quanto riferisce Cicerone (*nat. deor.* 1, 25) a proposito della teoria dell'acqua quale sostanza primordiale.

³ Di notevole rilievo l'accostamento tra l'inquinamento dell'acqua ed il suo cattivo odore,

Tutto ciò si riflette sul sentimento religioso politeista dei Romani. Non v'era divinità per un acquedotto in quanto tale, ma v'era divinità per l'acqua che esso conduceva⁴ e segnatamente per il suo *caput*, fosse esso nel *flumen*, nel *lacus* o nel *fons*⁵. Parimenti, v'erano divinità per ogni fiume⁶; cosicché deviarne il corso non era faccenda solo umana.

Va così che tutte le acque, nella loro naturalità originaria, erano riferite a divinità, ma tutte le acque, qualunque fosse la loro origine, riconoscevano altresì una divinità che, per usare le parole di Dumézil, "figurât la vertu générale de l'eau présente sur le sol. C'est Neptunus"⁷.

2. Acque che scorrono e salubritas-securitas urbis. Il concetto di publica utilitas

Le acque si relazionano all'ambito umano sulla base della necessità dell'uso. Vitruvio (*arch.* 8, 1, 1), infatti, sottolineava quanto l'acqua, essenzialmente quella potabile, fosse necessaria per la sopravvivenza quotidiana.

riscontrabile nel testo di una legge repubblicana riportata da Frontino, *aq.* 97, 7: *ne quis aquam oletato [...]*. Frontino spiega che con il segno "oletato" si voleva probabilmente indicare l'azione di chi rendeva l'acqua maledorante. Essendo l'acqua corrente naturalmente inodore ("dulcis"), è evidente che la percezione di un qualsivoglia odore era segno di corruzione della sua integrità. È noto che le acque correnti ctonie erano collegate all'odore dello zolfo, che era anche segno di sotomissione alle divinità inferie (cfr. Sen., *Nat.* 3, 7; Verg., *Aen.* 7, 516-517). Da menzionare che alla parola "oletum" era collegata una delle *quaestiones pontificales* trattate da Veranio (vd. F. P. Bremer, *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, 2, Lipsiae, 1898, II, 1, p. 9). Da notare l'uso rarissimo del verbo *oletato*; vd., infatti, il luogo corrispondente in *Thesaurus linguae Latinae*, IX, 2, c. 545.

⁴ I Romani riservavano un culto particolare a Giuturna, ritenuta la madre di *Fons*; presso il *lacus* a lei dedicato nel Foro di Roma erano venuti a rifocillarsi i Dioscuri dopo la battaglia del lago Regillo. Alla dea, considerata una personificazione dell'acqua perenne, erano specialmente devoti coloro che usavano l'acqua come strumento di lavoro. Su Giuturna ed il culto che le riservavano coloro che lavoravano con l'acqua, si vedano J. A. Hild, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines* (s.v. *Fons*), II, 2, Paris, 1898, pp. 1237-1239; G. Dumézil, *La religion romaine archaïque*, Paris, 1966, p. 380.

⁵ "Pour les Romains, les cours d'eaux et les sources d'eau potable sont habités par des esprits ou génies qu'il faut se rendre propices à l'aide de prières et de sacrifices. Ils sont au nombre des *indigetes* et figurent dans les *indigitamenta* des Pontifes comme dans les formules rituelles des Augures" (J. A. Hild, *Dictionnaire* (s.v. *Flumina*), II, 2, cit, p. 1192). Sul complesso tema degli *indigitamenta*, in un interessante parallelo con la materia delle acque, vd. R. Del Ponte, *La religione dei Romani*, Milano, 1992, pp. 75-79, secondo cui "gli dèi Indigeti s'inseriscono in un contesto simbolico improntato alla "primordialità". Tale è l'elemento acqua".

⁶ Particolare rilievo aveva, nei testi relativi ai *sacra*, il fiume di Roma, il Tevere. Nei libri degli auguri era identificato con un serpente (vd. J. A. Hild, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines* (s.v. *Tiberinus, Tiberis*), V, Paris, 1919, p. 298). Il suo nome divinizzato nel culto era *Tiberinus*, ma probabilmente negli oracoli sibillini tale fiume era chiamato *Thybris* (vd. N. Horsfall, *Enciclopedia Virgiliana* (s.v. *Tevere*), V, 1, Roma, 1990, p. 157).

⁷ G. Dumézil, *La religion*, cit., p. 381.

La necessità dell'uso dell'acqua si rifletteva nel concetto di *publica utilitas* che, qualunque contenuto assumesse nel tempo, significava quindi, quanto all'acqua, una cosa sola: vita⁸.

Da qui, la necessità avvertita dai Romani di procurarsi quanta più acqua possibile da condurre nelle città; primariamente a Roma. Risale infatti all'anno 312 l'edificazione del primo acquedotto pubblico dell'Urbe, chiamato Appio (o Claudio) dal nome di uno dei censori che diedero inizio ai lavori⁹; ne furono successivamente condotti a Roma altri otto¹⁰, fino al tempo di Sesto Giulio Frontino, il *curator aquarum* che con il suo commentario, composto intorno all'anno 100, ci ha informato sugli acquedotti di Roma¹¹.

L'organizzazione romana degli acquedotti pubblici era improntata alla *publica utilitas*; e Frontino menzionava, tra i principi di tale organizzazione, la *salubritas* e la *securitas urbis*, che sono a quella sicuramente riconducibili¹². Anche il giurista Ulpiano, nel III secolo, richiamava a tal proposito i principi di *publica salus et securitas*¹³.

L'*utilitas*, in quanto *publica*, era rapportata al *populus*, da intendere come concreto insieme delle sue parti; del resto, l'acqua ed i relativi impianti di conduzione

⁸ Sul concetto di *publica utilitas* si vedano particolarmente J. Gaudemet, *Utilitas publica*, "RHD", XXIX, 1951, pp. 465-475; G. Longo, *Utilitas publica*, "Labeo", XVIII, 1972, pp. 60-75; M. Navarra, *Ricerche sulla utilitas nel pensiero dei giuristi romani*, Torino, 2002, *passim*. In particolare, Gaudemet ha dimostrato che al concetto di *utilitas communis*, preponderante in età repubblicana, si era sovrapposto quello di *utilitas publica* dalla fine del II secolo, fino alle costituzioni di Giustiniano che peraltro superavano le concezioni espresse dagli imperatori del IV e V secolo: "c'est donc l'utilité collective qui, pour Justinien, est un principe d'action. Non pas celle des services, qui l'avait emporté à l'époque post-classique, mais celle des sujets de l'empereur, que Dieu lui a confié pour qu'il veuille à leurs intérêts".

⁹ Front., *aq.* 5, 1-3. Lo stesso acquedotto è chiamato Claudio dal giurista Pomponio in D. 1, 2, 2, 36.

¹⁰ Front., *aq.* 4, 3.

¹¹ Il libro di Sesto Giulio Frontino tratta degli acquedotti della città di Roma, dall'età repubblicana all'inizio del principato di Traiano. Il commentario di Frontino può essere distinto in tre parti, dedicate: allo scenario storico, agli aspetti tecnici, al quadro giuridico; ogni parte è ispirata da una o più fonti. La prima parte è frutto della lettura di uno o più volumi elaborati da Fenestella e da altri storici e annalisti. La seconda proviene dall'esperienza dello scrittore stesso e dall'analisi di documentazione rinvenuta negli archivi. La terza parte è riconducibile alla conoscenza diretta dei testi normativi citati o riportati e ad un'opera di commento scritta dal giurista di età augustea Ateio Capitone. Su Frontino e la sua opera, vd. particolarmente P. Pace, *Gli acquedotti di Roma e il "De aquaeductu" di Frontino con testo critico versione e commento*, Roma, 1983; D. R. Blackman, A. T. Hodge, *Frontinus' Legacy*, Ann Arbor, 2001; M. Peachin, *Frontinus and the curae of the curator aquarum*, Stuttgart, 2004.

¹² Vd. Front., *aq.* 1, 1. Cfr. anche Front., *aq.* 94, 5 e 128, 1.

¹³ Ulpiano in D. 39, 1, 5, 11. Sul concetto di *salubritas* con riferimento alle acque degli acquedotti, vd. A. Di Porto, *La tutela della salubritas tra editto e giurisprudenza. Il ruolo di Labeone*, 1, Milano, 1990, I, pp. 91-98, e Id., *Salubritas e forme di tutela in età romana*, Torino, 2014, pp. 3-23.

in publico erano considerati *res publicae* in quanto *in usu publico*¹⁴. Insomma, tanto la costruzione, quanto la gestione, l'uso e la tutela di un acquedotto pubblico erano attività pertinenti la *publica utilitas*, svolte quindi per l'utilità del popolo.

Peraltro, non solo l'organizzazione degli acquedotti pubblici, ma altresì la sorveglianza sulle acque in generale, con specifico riferimento ai fiumi, era estrinsecazione della *potestas populi*, massime attraverso la *potestas magistratus*¹⁵. Si pensi, infatti, all'articolato apparato di interdetti a legittimazione popolare che, fin dall'età repubblicana, erano volti alla tutela dei fiumi, con particolare ma non esclusivo riferimento alla navigabilità. Si trattava di strumenti giurisdizionali approntati dal pretore ed azionabili da *quivis e populo*, cioè da un qualsivoglia cittadino¹⁶; v'erano interdetti proibitori, con i quali il magistrato vietava il comportamento lesivo o solo minaccioso dell'assetto fluviale¹⁷, e v'erano interdetti restitutori, attraverso i quali si disponeva il ripristino dell'assetto originario, precedente l'attività illecita compiuta dal reo¹⁸.

I magistrati, in età repubblicana, avevano altresì il potere di intervenire sui fiumi indipendentemente dall'esercizio degli interdetti da parte del cittadino, come dimostra un testo tratto dalle *Noctes Atticae* (11, 17, 1-4) di Gellio, ove appare un chiaro riferimento al controllo, in via giurisdizionale, dell'attività svolta da chi era stato incaricato (da un magistrato, evidentemente) di tenere pulito il fiume al fine di evitare problemi alla sua ordinaria fruibilità. Parimenti, in età imperiale, la cura del Tevere e del suo alveo era attribuita ai *curatores aquarum*, appositamente istituiti nell'11 a.C., la cui attività non dipendeva, per lo più, dalle 'azioni popolari'¹⁹.

¹⁴ Cfr. Cic., *Sest.* 91, laddove sono posti in parallelo i concetti di *res publica* e di *communis utilitas*. Vd. ancora Ulpiano in D. 1, 1, 1, 2. La distinzione, nell'ambito delle *res publicae*, tra *res in pecunia populi* e *res in usu publico* è esposta dal giurista Pomponio in D. 18, 1, 6 pr.

¹⁵ G. Lobrano, *Pater et filius eadem persona*, 1, Milano, 1984, I, pp. 71-75, sostiene che il celebre passo del giurista Paolo in D. 50, 16, 215 sul *verbum potestatis* debba essere interpretato nel senso che "la *potestas-imperium*, la *patria potestas* e la *potestas-dominium* si pongono nei confronti, rispettivamente, delle *personae* dei magistrati, dei figli e dei servi nello stesso senso". Ciò significa che "i *magistratus* vanno correttamente collocati in una posizione intermedia tra *populus* e *singuli-privati*. Come questi ultimi, i magistrati sono *in potestate populi* ma, in quanto mandatari della *potestas populi*, hanno l'*imperium* e sono, per tanto, più potenti dei privati".

¹⁶ Ad oggi, la ricerca più completa in materia di interdetti popolari rimane il libro di A. Di Porto, *La tutela*, cit. Per un aggiornamento bibliografico sull'argomento, rimando ad un recente testo del medesimo autore: *Res in usu publico e 'beni comuni'. Il nodo della tutela*, Torino, 2013.

¹⁷ Si vedano i testi dei seguenti interdetti (proibitori): *Ne quid in flumine publico* (D. 43, 12, 1 pr.); *In flumine publico* (D. 43, 13, 1, 11).

¹⁸ Si vedano i testi dei seguenti interdetti (restitutori): *Quod in flumine publico* (D. 43, 12, 1, 19); *Quod in flumine publico ripave* (D. 43, 13, 1 pr.).

¹⁹ Circa l'istituzione della cura delle acque, vd. Front., *aq.* 99, 5. Su caratteri e poteri dei *curatores*, vd. A. Palma, *Le 'curae' pubbliche. Studi sulle strutture amministrative romane*, rist. Napoli,

3. Poteri umani nella gestione delle acque ('amiche'). Il caso della derivazione e conduzione delle acque 'in publico'

A) Potere del popolo e dei magistrati 'publici populi Romani'

Nella gestione degli acquedotti si estrinsecano, anche direttamente, i poteri del popolo (o di sue parti). Così, i *cives* organizzati approvano leggi sugli acquedotti²⁰ ed autorizzano finanche concessioni d'acqua pubblica ai *principes civitatis*²¹. Per il resto, l'attività di gestione è rimessa ai magistrati che la esercitano, però, secondo rigidissimi principi improntati all'esclusività degli usi pubblici²², garantita dalla rete di erogazione (pubblica) dell'acqua²³ e modellata sulla grande attenzione nel contenere la quantità di concessioni esclusive ai privati, cui era riservata solo l'acqua di risulta, la c.d. "acqua caduca"²⁴.

Il magistrato, le cui *potestates* si fondano quindi sulla *potestas* del popolo, cura la progettazione dell'opera, acquisisce al *populus* le cose (private) necessarie alla sua realizzazione, ne appalta l'edificazione e ne controlla l'esecuzione²⁵.

Circa la difesa degli acquedotti pubblici, anch'essa rapportata alla *publica utilitas*, va ricordata l'approvazione di leggi pubbliche per tutelare l'integrità dell'acqua e delle strutture che la conducono. L'ultima di esse, la *lex Quinctia* del 9 a.C. - ancora in vigore all'inizio del II secolo²⁶ - commina sanzioni a chi danneggia o pone in pericolo l'integrità dell'acqua e degli impianti di conduzione e di distribuzione, prescrivendo altresì la riduzione in pristino da parte del reo²⁷.

Anche i magistrati *publici populi Romani* hanno un ruolo in tale difesa. Si

1991. Nel testo di un senatoconsulto *de aquis* dell'11 a.C., riportato da Front., *aq.* 127, 2, appare che i curatori avevano la *cognitio* e la *iudicatio* dell'azione intentata dal cittadino per il perseguimento della multa irrogata a chi avesse minacciato l'integrità degli impianti di conduzione idrica. È evidente che i *curatores* potevano intervenire anche sulla base dell'iniziativa popolare.

²⁰ Vd., esemplarmente, la *lex Quinctia*, approvata nel 9 a.C. (Front., *aq.* 129).

²¹ Front., *aq.* 94, 6.

²² Vd. Front., *aq.* 94, 3 e 5, sul concetto di uso pubblico in età repubblicana.

²³ Vd., esemplarmente, il rigore del testo di uno dei senatoconsulti *de aquis* dell'11 a.C. in Front., *aq.* 104, 2. Notevole è anche il commento di Frontino (*aq.* 103, 4) a questa norma.

²⁴ Front., *aq.* 94, 3.

²⁵ L'*Appia* fu condotta nel 312 a.C. a cura dei censori (Front., *aq.* 5, 1-2). L'*Anio vetus* fu condotto nel 272 a.C. a cura dei censori e, successivamente, di speciali *duumviri* (Front., *aq.* 6, 1-3). La *Marcia* fu condotta nel 144 a.C. a cura del pretore urbano (Front., *aq.* 7, 1-3). L'*acqua Tepula* fu condotta nel 125 a.C. a cura dei censori (Front., *aq.* 8, 1). La *Julia* fu condotta nel 33 a.C. a cura dell'edile (Front., *aq.* 9, 1). Sulla realizzazione di opere pubbliche nella repubblica romana, vd. specialmente F. Milazzo, *La realizzazione delle opere pubbliche in Roma arcaica e repubblicana*, Napoli, 1993, *passim*.

²⁶ Quando Frontino pubblica il suo commentario, la legge è sicuramente vigente, come si ricava da Frontino stesso (*aq.* 130, 4).

²⁷ Il testo della legge è riportato da Front., *aq.* 129, 4-5.

pensi, infatti, al pretore ed alla sua giurisdizione in materia di rivendiche di *res publicae*²⁸, di recupero delle multe irrogate ai trasgressori delle leggi²⁹, di procedimenti interdittali³⁰.

Riconducibile alla potestà del popolo è infine la legittimazione popolare all'esercizio delle azioni per la tutela delle acque condotte³¹.

B) *Potere dell'imperatore (e dei curatori imperiali)*

Con Augusto le cose sono destinate a cambiare. L'imperatore si occupa della costruzione e della gestione degli acquedotti³²; anche le concessioni d'acqua ai privati sono di sua esclusiva competenza³³. I nuovi curatori delle acque, nominati dall'imperatore (Front., *aq.* 99, 5) e dotati di *insignia quasi magistratibus* (Front., *aq.* 100, 1), si sovrappongono ai magistrati repubblicani.

V'è di più. Gli imperatori concedono all'uso esclusivo dei privati considerevoli quantità d'acqua, e direttamente dal *castellum*³⁴; tanto che, all'inizio del II secolo, le quote d'acqua destinate agli usi pubblici e quelle concesse agli usi esclusivi dei privati quasi si equivarranno³⁵.

L'imperatore gestisce anche la tutela degli acquedotti; e lo fa avvalendosi del potere di approvare atti con forza di legge³⁶ e di nominare i curatori.

Già all'inizio dell'età imperiale è evidente il superamento del c.d. modello "popolare". Emerge un modello nuovo, fondato sull'*imperatoria potestas*, in cui le persone tutelano i propri interessi sempre più *uti singuli* e sempre meno *uti*

²⁸ Si vedano Fest., s.v. *Vindiciae*, 376 ed. Müller e Front., *aq.* 7, 1.

²⁹ Vd. *Edictum aquaeductus Venafiani* ll. 65-69 (in *CIL X* 4842).

³⁰ Si veda in D. 43, 20, 1, 38 il testo dell'*interdictum quo ex castello*, con il quale il pretore tutelava gli interessi dei concessionari di acqua pubblica derivata dalle strutture degli acquedotti.

³¹ L'azione popolare emerge chiaramente in uno dei *senatusconsulta de aquis* dell'11 a.C., il cui testo è riportato da Front., *aq.* 127, 2-3, laddove era minacciata una multa in caso di illegittima occupazione degli spazi necessari alla manutenzione degli impianti di conduzione delle acque.

³² *L'acqua Alsietina* è condotta nel 2 da Augusto (Front., *aq.* 11). L'acquedotto *Anio novus* e l'*acqua Claudia* sono condotti nel 52 dall'imperatore Claudio, essendo stati avviati i lavori da Caligola nel 38 (Front., *aq.* 13 e 14).

³³ Front., *aq.* 99, 3 (cfr. Front., *aq.* 103, 2), e Ulpiano in D. 43, 20, 1, 42.

³⁴ Front., *aq.* 106, 1, riporta le disposizioni di un senatoconsulto dell'11 a.C. sull'esclusività delle nuove concessioni *ex castellis*. Nel Digesto le possibilità di conduzione d'acqua pubblica appaiono ampliate; il giurista Ulpiano (o, forse meglio, la commissione presieduta da Triboniano) in D. 43, 20, 1, 41 menziona anche il *rivus* e *quod alium locum*. Definizione di *castellum* in D. 43, 20, 1, 39: *ex eo receptaculo, quod aquam publicam suscipit*.

³⁵ Frontino tramanda che intorno al 100 gli acquedotti pubblici di Roma davano ai privati una quota pari al 38,64% della loro portata ed all'uso pubblico il 44,21% (Front., *aq.* 78, 3). Il calcolo percentuale si basa sui dati forniti da Frontino in termini di unità di misura, nominata "*quinaria*".

³⁶ Frontino menziona costituzioni imperiali fino a Traiano (vd. Front., *aq.* 99, 3; 109, 6; 111; 112, 1).

*cives*³⁷. Così, anche il concetto di *publica utilitas* è concentrato nei poteri del principe.

Sarà dopo l'emersione della categoria delle *res communes omnium*, elaborata dal giurista Marciano nel III secolo, che gli imperatori recupereranno la coscienza degli *usus communes pro abundantia civium* delle acque pubblicamente condotte³⁸.

4. Acque ('amiche' e 'nemiche') e *publica utilitas* tra poteri divini e poteri umani

Al modello "popolare" si sovrappone dunque il modello "imperiale". Dalla *potestas populi*, insomma, alla *imperatoria potestas* che tutto assorbe perché, come insegnava Ulpiano all'inizio del III secolo (in D. 1, 4, 1 pr.), il popolo conferisce all'imperatore ogni potestà.

Il sistema romano, però, presentava una maggiore complessità. Allo *ius humanum* si affiancava, su un piano distinto ma non separato, lo *ius divinum*³⁹. E i due ambiti "vivevano" nella medesima città, come le stesse persone governavano la *res publica* e sovrintendevano ai *sacra*⁴⁰. Allo stesso modo si relazionavano le *potestates*; e tra queste era la *potestas deorum* e, da essa, i poteri dei sacerdoti⁴¹. La *publica utilitas* era quindi articolata in modo tale da contenere tutto ciò che era utile al popolo, compresi pertanto divino ed umano.

La materia delle acque non faceva eccezione in questo sistema (giuridico-religioso, appunto). Dalle fonti emergono chiari elementi dai quali si desume

³⁷ Sui modelli romani della tutela delle *res in usu publico*, distinti tra età repubblicana ed età imperiale, vd. A. Di Porto, *Interdetti popolari e tutela delle "res in usu publico"*. *Linee di una indagine*, in *Diritto e processo nella esperienza romana*, Atti del seminario torinese (4-5/12/1991), Napoli, 1994, pp. 483-500.

³⁸ Marciano in D. 1, 8, 2: *naturali iure omnium communia sunt illa: aex, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris*. Giustiniano pose la categoria delle *res communes omnium* nella sistematica delle sue *Institutiones* (2, 1, 1). Sull'*aqua profluens* e sui principi dell'*usus communis* emergenti dalle costituzioni imperiali raccolte nel *Codex*, rinvio a F. Vallocchia, *Aqua publica e aqua profluens*, "Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana", X, 2011-2012.

³⁹ Vd., esemplarmente, la definizione di giurisprudenza data dal giurista Ulpiano in D. 1, 1, 10, 2: *divinarum atque humanarum rerum notitia*. È evidente come *humanum* e *divinum* sono tra loro strettamente correlati nella scienza giuridica.

⁴⁰ Cfr. Cic., *dom.* 1, 1.

⁴¹ Dissento da J. Bouineau, *Editorial*, in J. Bouineau (sous la dir.), *La laïcité et la construction de l'Europe*, 1, Paris, 2012, 1, p. 9, il quale scrive, a proposito di religione, *res publica* e diritto romano: "avant l'empire chrétien, en matière de religion, s'il existe bien un culte officiel, tous les autres sont tolérés et chacun de nous connaît le temple au dieu inconnu. De nos jours, la laïcité approche le phénomène religieux de la même manière, en la laissant hors de l'espace public. La religion relève donc de la sphère privée et n'appartient pas à la politique". Non è attraverso la "laicità", ritengo, che può essere vista la relazione tra religione e diritto nella Roma antica. A tacer d'altro, si pensi soltanto alla diffusione dei poteri auspicali presso tutti i *cives*, oltre che i magistrati ed i sacerdoti.

che il rapporto tra *religio* e *potestas populi* (e *imperatoria potestas*) rilevava anche e soprattutto sotto il profilo giuridico, con particolare riferimento al concetto di “*fas*” ed alla formula ostativa che da esso dipendeva: “*fas non est*”. Non è da trascurare, inoltre, che le attività poste in essere dai magistrati in relazione alle acque, ad esempio per percorrerle o attraversarle, ma molto probabilmente anche per estrarle, convogliarle o condurle, dovevano essere compiute dopo aver preso gli *auspicia* che, come scriveva Cicerone, erano *ad utilitatem rei publicae composita* (*leg. 2, 32*)⁴².

Mi occuperò allora di due casi, l'uno di età repubblicana e l'altro di età imperiale. Il primo riguarda un preteso “divieto” divino di condurre acqua (‘amica’) sul Campidoglio; il secondo, invece, è relativo al preteso valore divino da riconoscere ad una inondazione (‘nemica’) del Tevere ed alla fondatezza del “divieto” divino di deviare il corso degli affluenti per porvi (definitivamente) rimedio. I due casi sono accomunati dall'evidente rapporto tra religione e poteri umani, mediato dalla (vera o presunta) presenza di accadimenti non ordinari, riconducibili al concetto di *prodigium*.

A) *Acqua ‘amica’ in Campidoglio, libri Sibyllini, magistrati, sacerdoti e senato (143-140 a.C.)*

Frontino (*aq. 7, 5*) dà notizia di una vicenda sviluppatasi tra il 143 ed il 140 a.C., quando era in costruzione l'acquedotto Marcio. Si tratta di un testo poco esaminato dagli studiosi, compresi quelli che si sono occupati dei *sacra*⁴³. Il collegio sacerdotale dei *decemviri sacris faciundis* sosteneva di aver rinvenuto nella raccolta oracolare dei *libri Sibyllini*⁴⁴ che condurre sul Campidoglio l'acquedotto

⁴² Cfr. quanto scriveva Veranio in uno dei suoi *Auspliciorum libri* (Fest., s.v. *Peremne* 245 ed. Müller), con riferimento all'attraversamento di un corso d'acqua (cfr. F. P. Bremer, *Iurisprudentiae*, cit., II, 1, p. 6). Cfr. altresì Cic., *nat. deor.* 2, 9, il quale collegava la presa di auspici prima dell'attraversamento di un fiume alle azioni più importanti per la *res publica*, come la conduzione di una guerra. Circa gli *auspicia peremnia*, relativi cioè a fiumi e corsi d'acqua in generale, vd. I. M. J. Valeton, *De modis auspicandi Romanorum*, II, “Mnemosyne”, XVIII, 1890, pp. 209-211.

⁴³ *Decemviri, dum aliis ex causis libros Sibyllinos inspiciunt, invenisse dicuntur, non esse fas aquam Marciam seu potius Anionem in Capitolium perduci, deque ea re in senatu M. Lepido pro collega verba faciente actum Appio Claudio Q. Caecilio consulibus, eandemque post annum tertium a Lucio Lentulo retractatam C. Laelio Q. Servilio consulibus, sed utroque tempore vicisse gratiam Marci Regis: atque ita in Capitolium esse aquam perductam.* È probabile che per questa vicenda la fonte di Frontino sia stata l'opera di Fenestella, il quale visse a cavaliere tra la fine del sec. I a.C. e l'inizio della nostra era. Fenestella si era occupato, tra le altre cose, anche di *religio* e, in particolare, dei *libri Sibyllini* (vd. G. Wissowa, *Real Encyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft* (s.v. *Fenestella*), VI, 2, Stuttgart, 1842, pp. 2177-2179).

⁴⁴ Su *libri Sibyllini* e collegio dei *viri sacris faciundis*, si vedano particolarmente A. Bouché-Leclercq, *Histoire de la divination dans l'antiquité*, 4, Paris, 1882, IV, pp. 286-297; A. Bouché-

Marcio⁴⁵, o forse *Anio vetus*, non era “*fas*”, non era cioè conforme alla *religio sacrorum*⁴⁶. Dopo due discussioni in senato, ebbe la meglio la “*gratia*” di Marcio Re, pretore incaricato fin dal 144 a.C. di condurre quanta più acqua possibile a Roma.

Il collegio sacerdotale dei *decemviri*, che era uno dei *quattuor amplissima collegia*, detti anche *summa collegia*, si occupava, specialmente su disposizione del senato, di “consultare i *libri Sibyllini*, traendo indicazioni riguardo ai riti da effettuare e alle divinità da coinvolgere nell’azione riparatoria di una precedente violazione del ‘patto con gli dei’”⁴⁷. Anche l’attività dei decemviri era caratterizzata dalla *publica utilitas*, in quanto a tale principio era riconducibile la necessità di salvaguardare la *pax deorum*⁴⁸.

È evidente che le indicazioni dei sacerdoti, tramite il divieto espresso dalla formula “*fas non est*”⁴⁹, avevano messo in crisi i presupposti della conduzione di acqua pubblica in *Capitolium*. La *publica utilitas* di cui era espressione la conduzione in *publico* dell’acqua non poteva essere sostenuta senza la *pax deorum*.

Leclercq, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines* (s.v. *Libri*), III, 2, Paris, 1900, pp. 1237-1238; G. Dumézil, *La religion*, cit., pp. 572-577; D. Sabbatucci, *Divinazione e cosmologia*, Milano, 1989, *passim*; R. Del Ponte, *La religione*, cit., pp. 231-237; M. Beard, J. North, S. Price, *Religions of Rome*, 2, Cambridge, 1998, I, p. 27 e pp. 62-63; C. Santi, *Sacra facere*, Roma, 2008, *passim*; J. Scheid, *La religion des Romains*, Paris, 2010, pp. 101-103.

⁴⁵ L’*aqua Marcia* è collegata ad un altro episodio di (conclamata) violazione dello *ius sacrum*. Tacito (*ann.* 14, 22, 4) narra che Nerone aveva osato bagnarsi nella fonte dell’*aqua Marcia* e che, per questo motivo, aveva suscitato l’ira degli dei.

⁴⁶ L’espressione “*religio sacrorum*” in Cic., *Verr.* 3, 127 e Cic., *leg. agr.* 2, 7, 18. Molto raramente le fonti avvertono la necessità di evidenziare le ragioni del divieto divino, espresso attraverso la formula ostativa “*fas non est*”, apparendo sufficiente menzionare la citata formula nella sua assolutezza; infatti soltanto Cicerone, nei due testi citati, spiega la *ratio* di “*fas non est*”, ed in entrambi i casi utilizza “*religio sacrorum*”.

⁴⁷ E. Montanari, *Prefazione*, in C. Santi, *Sacra*, cit., p. 13. *Quattuor amplissima collegia* nelle *Res ges. div. Aug. - Monum. Ancyranum* - 2, 9, 17 = *CIL* III, 2, p. 776; *summa collegia* in Suet., *Aug.* 100.

⁴⁸ Scriveva J. A. Hild, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines* (s.v. *Sibyllae, Sibyllini libri*), IV, 2, Paris, 1911, p. 1297, a proposito dei *viri sacris faciundis* e dell’“interesse pubblico”: “cette divination y est l’œuvre d’un sacerdoce fortement organisé, placé sous le contrôle du Sénat, mis en mouvement par lui pour des cas définis et subordonnés à l’intérêt public”. Cfr. quanto aveva scritto Cic., *de leg.* 2, 32, a proposito di *publica utilitas* e *ius divinum*, con specifico riguardo allo *ius augurum* (cfr., ancora, Cic., *divin.* 2, 75). È evidente che il diritto divino (degli auguri) va verso il popolo, ma non proviene dal popolo.

⁴⁹ Sul valore obbligatorio o potestativo della formula “*fas est-non est*”, si vedano P. Catalano, *Contributi allo studio del diritto augurale*, 1, Torino 1960, I, pp. 23-25 e p. 326 nota 10, e R. Orestano, *I fatti di produzione normativa nell’esperienza giuridica romana*, Torino, 1963, p. 158. Per la bibliografia sull’argomento, vd. F. Serrao, *Classi partiti e legge nella repubblica romana*, Pisa, 1974, pp. 17-20, ed in particolare nota 48.

L'esito della vicenda⁵⁰ dimostra che, contrariamente alla lettura o interpretazione dei *decemviri*⁵¹, la conduzione d'acqua sul Campidoglio non contravveniva a prescrizioni divine⁵². Le ragioni della "legittimità" dell'adduzione d'acqua sul colle capitolino non dipendevano dalla *publica utilitas* espressa dall'adduzione stessa, e neppure dalla *potestas* magistratuale. La conduzione idrica, infatti, era per se stessa *publica utilitas* se non minacciava la *religio*, e Marcio Re non possedeva *potestas*, o meglio *imperium*, già dal 142 a.C., tanto che lo stesso Frontino fa riferimento alla sola "*gratia*" di cui, evidentemente, ancora godeva Marcio; e la *gratia* era altra cosa rispetto alla *potestas magistratus* ed alla *auctoritas*⁵³. Insomma, non si trattava di un conflitto tra poteri, di magistrati e di sacerdoti.

La soluzione, invero, si trovava nel medesimo ambito da cui emergeva il problema, cioè in quella stessa *religio sacrorum* che limitava la *potestas populi*⁵⁴. Al di

⁵⁰ Per uno storico riscontro della conduzione di acqua in Campidoglio nel sec. II a.C., vd. Oros., *Adv. pag.* 5, 17, 7. Per riscontri archeologici, cfr. A. W. Van Buren, *Come fu condotta l'acqua al monte Capitolio?*, "Rendiconti della Pontificia Accademia Archeologica", XVIII, 1941-1942, pp. 65-70.

⁵¹ A proposito della interpretazione *in sacris*, scrive J. Rüpke, *La religione dei Romani* (trad. di U. Gandini), Torino, 2004, p. 118: "l'azione rituale è collegata con le interpretazioni di coloro che la celebrano [...] Non c'è nessuna interpretazione che sia particolarmente onorata da una qualche parte ufficiale, o che possa rivendicare l'esclusiva dell'interpretazione autentica rispetto ad altri modelli interpretativi o a concrete interpretazioni di dettaglio". Circa l'interpretazione *in sacris*, segnalo quanto essa fosse basilare nell'attività dei *viri sacris faciundis*. È nota, infatti, l'oscurità del contenuto dei *libri Sibyllini* che, peraltro, doveva rimanere vincolativamente segreto; ciò portava i sacerdoti a relazionarsi con i libri secondo una costante attività interpretativa, qualificata come "*adire-inspicere libros*" secondo la terminologia giuridico-religiosa. Sulla tecnica di composizione e di consultazione dei libri, si vedano particolarmente A. Bouché-Leclercq, *Histoire*, cit., IV, p. 295 nota 1; A. Hild, *Dictionnaire* (s.v. *Sibyllae, Sibyllini libri*), cit., pp. 1297-1298; F. Guillaumont, *Le De divinatione de Cicéron et les théories antiques de la divination*, "Latomus", 298, Bruxelles, 2006, pp. 307-308; C. Santi, *Sacra*, cit., pp. 162-164; J. Scheid, *La religion*, cit., p. 102.

⁵² Per avere un'idea delle limitazioni di origine divina riscontrabili all'interno del *pomerium*, di cui era parte il Campidoglio, vd. I. M. J. Valetton, *De templis Romanis*, II, "Mnemosyne", XXI, 1893, pp. 361-385.

⁵³ Su *gratia* ed i suoi significati, vd. *Thesaurus linguae Latinae*, VI, 2, cc. 2211-2212, ed in particolare c. 2212, 13, ove è riportato il riferimento tratto dall'opera di Frontino cui è attribuito il senso di *auctoritas, potentia*. È evidente che la vicenda era stata gestita politicamente, ma ciò rientra nei meccanismi delle comunità umane e la *res publica* Romana non faceva eccezione. È infatti possibile che Marcio fosse mosso dalla volontà di dare ulteriore lustro alla *gens* ed alla *familia* cui apparteneva (cfr. Plin. Maior, *Nat. hist.* 31, 41, e Plut., *Coriol.* 1, 1) e che nella vicenda avesse avuto un peso l'acquisizione, appena settant'anni prima, dei *carmina Marciana* tra le raccolte oracolari custodite in Campidoglio nel tempio di Giove Ottimo Massimo (vd. Liv., 25, 12, 2-15); peraltro, è probabile che Quinto Marcio Re avesse avversari (o nemici) importanti, considerato che dopo la pretura del 144 a.C. non ebbe accesso al consolato.

⁵⁴ Sulle limitazioni alla *potestas populi* in relazione alla *religio*, rinvio a F. Vallocchia, *Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana*, Torino, 2008, pp. 141-156.

là delle legittime considerazioni (degli studiosi contemporanei) sul valore della divinazione nella *Romana religio*⁵⁵, ebbero un peso le irritalità in cui incorse probabilmente il collegio dei *decemviri*⁵⁶. Neppure vanno trascurate le specialità dei sacerdoti che, sulla base del racconto di Frontino, erano stati in qualche modo coinvolti nella vicenda: primi fra tutti i decemviri e, poi, i consoli (*Claudius* e *Caecilius*) ed il pretore (*Lepidus*) del 143 a.C. ed uno dei consoli (*Laelius*) del 140 che erano, per l'appunto, anche auguri, interpreti di Giove Ottimo Massimo⁵⁷.

⁵⁵ Sono note le riflessioni a tal riguardo degli esponenti della "scuola di Roma" di studi storico-religiosi (esemplarmente, si vedano A. Brelich, *Tre variazioni romane sul tema delle origini*, Roma, 1955, pp. 15-23, E. Montanari, *Identità culturale e conflitti religiosi nella Roma repubblicana*, Roma, 1988, pp. 36-37 e D. Sabbatucci, *Divinazione*, cit., pp. 145-150). Sono altresì note le conclusioni di uno dei più noti studiosi della *Romana religio*, secondo cui «da *divinatio* ne se pratique pas dans l'enthousiasme, elle est le fait des froids interprètes des signes» (G. Dumézil, *La religion*, cit., p. 572). Meno noto è forse il pensiero di Niccolò Machiavelli (*Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, libro II, c. 1) circa la "fortuna" dei Romani: "Molti hanno avuta opinione, ed in tra" quali Plutarco, gravissimo scrittore, che "l Popolo Romano nello acquistare lo imperio fusse più favorito dalla fortuna che dalla virtù [...] E pare che a questa opinione si accosti Livio, perché rade volte è che facci parlare ad alcuno Romano, dove ei racconti della virtù, che non vi aggiunga la fortuna. La qual cosa io non voglio confessare in alcun modo, né credo ancora si possa sostenere. Perché se non si è trovata mai repubblica che abbi fatti i profitti che Roma, è noto che non si è trovata mai repubblica che sia stata ordinata a potere acquistare come Roma".

⁵⁶ È nota la stretta relazione tra il senato ed il collegio dei *viri sacris faciundis*, nel generale ambito delle competenze senatorie in materia di religione; è altresì nota la dipendenza delle attività del medesimo collegio dai *prodigia*. Le ricostruzioni degli studiosi contemporanei portano al medesimo schema: al verificarsi di gravi prodigi, il senato poteva deliberare la consultazione dei *libri Sibyllini* (esemplarmente, vd. A. Bouché-Leclercq, *Histoire*, cit., IV, p. 294, e J. Scheid, *La religion*, cit., p. 102). Nella vicenda narrata da Frontino lo schema non sembra rispettato: i sacerdoti non erano stati specificamente autorizzati a consultare i libri e non vi sarebbe stata denuncia di prodigi; anche il vincolo della segretezza sul contenuto dei libri sarebbe venuto meno. Vero è che dalle fonti emergono casi "atipici", per dir così, di attività oracolare, seppur rari, nei quali manca il presupposto del prodigio, o è interpretato come prodigio un fatto apparentemente non significativo, oppure è diffuso un oracolo senza formale consultazione, ovvero, infine, sono prescritte attività espiative non rituali (per fonti e bibliografia, vd. gli autori citati *supra*, nota 44). È chiaro, ritengo, che lo schema conosceva varianti, le quali venivano ricomposte nell'ambito del sistema romano delle *potestates*. Circa lo scontro tra *potestates*, dei sacerdoti e dei magistrati, tra il III ed il II secolo a.C., vd. E. Montanari, *Aspetti religiosi dell'imperium in età repubblicana*, in F. Vallocchia (a cura di), *Impero. Da Roma a Costantinopoli a Mosca*, "Diritto@Storia. Memorie", VIII, Sassari, 2009.

⁵⁷ E qui mi fermo, parendomi eccessivo inserire nell'elenco anche l'altro console del 140 a.C., il quale diverrà pontefice massimo qualche decennio dopo, nel 107 a.C. Infatti non si ha certezza dell'anno in cui costui fu cooptato tra i pontefici. Peraltro, J. Rüpke, G. Glock, *Fasti sacerdotum: die Mitglieder der Priesterschaften und das sakrale Funktionspersonal römischer, griechischer, orientalischer und judischchristlicher Kulte in der Stadt Rom von 300 v. Chr. bis 499 n. Chr.*, 3, Stuttgart, 2005, II, ipotizza che la sua cooptazione possa essere avvenuta nel 120 a.C.; quindi, ben dopo i fatti narrati da Frontino.

Peraltro anche Frontino, che quasi duecentocinquanta anni dopo narra questi fatti, era augure e, quindi, ben conosceva il valore della *religio* nel sistema romano⁵⁸.

B) *Acqua 'nemica' nel Tevere, divinità fluviali (e lacustri), libri Sibyllini, sacerdoti, imperatore e senato (15 d.C.)*

Il rapporto tra *potestas* e *religio* non risente subito della 'centralità' della figura del principe. Questi era di regola cooptato all'interno dei *summa collegia* ed era eletto pontefice massimo alla morte del predecessore⁵⁹. In esso, quindi, risiedeva il centro dell' 'amministrazione' della religione e della *res publica*, vieppiù secondo un principio vitalizio che, nella repubblica romana, vigeva solo per i sacerdoti. Restavano però distinti i fondamenti dei suoi poteri (civili e sacerdotali).

Premetto che il fatto che vado ad esporre, accaduto all'inizio del regno di Tiberio e relativo alla materia dei fiumi, mostra sì il contemporaneo uso di poteri civili e religiosi da parte dell'imperatore, ma altresì dimostra la tenuta dei principi risalenti alla repubblica quanto al rapporto tra *potestates* degli uomini e *religio*.

Tacito (*ann.* 1, 76, 1; 1, 79) narra che nell'anno 15 una inondazione del Tevere aveva indotto Gallo - che l'aveva evidentemente ritenuta un *prodigium*⁶⁰ - a "censere" che fossero consultati i *libri Sibyllini*, ma che l'imperatore aveva disap-

Sulla base di un emendamento al testo di Frontino, proposto da C. Bardt, *Die Priester der vier grossen Collegien aus römisch-republikanischer Zeit*, Berlin, 1871, p. 30, per cui le parole "pro collega" diverrebbero "pro collegio", si è ritenuto che M. Lepido e Lucio Lentulo, citati dallo stesso Frontino come riferenti in senato rispettivamente nel 143 e nel 140 a.C., fossero *viri sacris faciundis* e riferissero, appunto, in senato sull'oracolo relativo alla conduzione di acqua in Campidoglio (vd. J. Rüpke, G. Glock, *Fasti*, II, cit.). Ciò è senz'altro possibile, ma provabile solo grazie al suddetto emendamento al testo di Frontino.

⁵⁸ Sulle carriere sacerdotali delle persone citate nel testo, vd. i rispettivi luoghi in J. Rüpke, G. Glock, *Fasti*, II, cit. Frontino, alla sua morte, fu sostituito nel collegio degli auguri da Plinio (Plin. Min., *Ep.* 4, 8).

⁵⁹ La dottrina contemporanea, unanimemente, sostiene che gli imperatori erano cooptati all'interno degli *amplissima collegia*. Esemplamente, si vedano Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, 3, Berlin, 1877, II, 2, pp. 1102-1105 (= *Le droit public romain*, 7, Paris, 1896, V, pp. 411-415), e F. De Martino, *Storia della costituzione romana*², 6, Napoli, 1974, IV, 1, pp. 246-247. Stando ai preziosi elenchi di J. Rüpke, *Fasti*, I, cit., da Augusto ai Severi solo quattro imperatori non sarebbero stati cooptati in alcuni dei *summa collegia*: Caligola e Vespasiano non avrebbero fatto parte dei *quindicemviri* né degli epuloni; Vitellio non avrebbe fatto parte degli auguri né degli epuloni; Didio Giuliano sarebbe stato solo pontefice massimo. È degno di nota che Caligola fu sottoposto a *damnatio memoriae* e che i regni di Vitellio e di Giuliano durarono solo qualche mese.

⁶⁰ Sul concetto di *prodigium*, con citazione di fonti e bibliografia, vd. C. Santi, *Sacra*, cit., pp. 59-67. Ulteriore bibliografia in G. Dumézil, *La religion*, cit., p. 572 nota 3. Per una lista di prodigi - per quanto ne so quella redatta più di recente, pur se limitata all'età repubblicana - vd. S. W. Rasmussen, *Public Portents in Republican Rome*, Rome, 2003, pp. 53-116.

provato l'iniziativa⁶¹. Finalmente, fu dato mandato a Capitone, che era allora *curator aquarum*, e ad Arrunzio di individuare un rimedio, direi "umano", per contenere il corso del fiume ed evitare futuri disastri. Continua lo storico che tale rimedio avrebbe comportato la deviazione di affluenti e laghi, alla quale si opponevano però, con varie argomentazioni, i municipi e le colonie interessati. Alla fine, conclude Tacito, prevalse il parere di Pisone che "*censuerat*"⁶² di non fare alcuna innovazione⁶³.

Si tratta, dunque, di un caso in parte diverso rispetto a quello narrato da Frontino. Nelle due occasioni, però, la *religio* appare quale comune causa ostativa alla esplicazione di poteri umani e, quindi, alla realizzazione di opere pubbliche e la *publica utilitas* concilia l'utilità del popolo con la pace degli dei.

Al di là della pretesa diffidenza di Tiberio verso le cose divine (ed umane) e verso la persona di Gallo⁶⁴, mi sembra chiaro che la mancata consultazione dei *libri Sibyllini* era dipesa dalle diverse concezioni di *prodigium* che avevano dimostrato di avere Gallo e Tiberio⁶⁵. Gallo era uno dei *viri sacris faciundis*, ma

⁶¹ Tacito usa il verbo "*renuo*" per indicare il dissenso di Tiberio; in Forcellini-De Vit, *Lexicon totius Latinitatis* (s.v. *Renuo*), V, p. 172, il verbo è tradotto con "far cenno di no, non approvare, non consentire". A parte questo specifico caso, l'uso di "*renuo*" in Tacito è generico; nel senso che il termine non ha significati tecnici.

⁶² Il verbo "*censeo*" è usato da Tacito per indicare sia l'iniziativa di Gallo sia la proposta di Pisone; l'uno era *vir sacris faciundis*, l'altro era pontefice, entrambi erano senatori. Vero è che Tacito usa molto spesso questo verbo per indicare correttamente l'azione di chi presenta una proposta (di deliberazione) in senato. Infatti, delle cinquanta e più ricorrenze del verbo *censeo* negli Annali, in più di trenta il significato è proprio quello di "presentare una proposta in senato"; in dieci casi, però, il concetto espresso con *censeo* è quello di "deliberare", da parte dei *patres* o del senato. Vd. *Thesaurus lingua Latinae*, III, c. 792, s.v. *Censeo*, per il primo significato, e c. 794 per il secondo.

⁶³ *Continuis imbris auctus Tiberis plana urbis stagnaverat; relabentem secuta est aedificiorum et hominum strages. igitur censuit Asinius Gallus ut libri Sibyllini adirentur. Renuit Tiberius, perinde divina humanaque obtegens; sed remedium coercendi fluminis Ateio Capitoni et L. Arruntio mandatum ... Actum deinde in senatu ab Arruntio et Ateio an ob moderandas Tiberis exundationes verterentur flumina et lacus, per quos augetur; auditaque municipiorum et coloniarum legationes, orantibus Florentinis ne Clanis solito alveo demotus in amnem Arnun transferretur idque ipsis perniciem adferret. Congruentia his Interamnates disseruere: pessum ituros fecundissimos Italiae campos, si amnis Nar (id enim parabatur) in rivos diductus supersta gnavisset. Nec Reatini silebant, Velinum lacum, qua in Narem effunditur, obstrui recusantes, quippe in adiacentia erupturum; optime rebus mortalium consuluisse naturam, quae sua ora fluminibus, suos cursus utque originem, ita finis dedit; spectandas etiam religiones sociorum, qui sacra et lucos et aras patriis amnibus dicaverint: quin ipsum Tiberim nolle prorsus accolis fluviis orbatum minore gloria fluere. Seu preces coloniarum seu difficultas operum sive superstitio valuit, ut in sententiam Pisonis concederetur, qui nil mutandum censuerat.*

⁶⁴ Circa la diffidenza di Tiberio, sembra essere questo il "rimprovero" mosso da Tacito al successore di Augusto attraverso le parole "*perinde divina humanaque obtegens*". Sui rapporti tra Gallo e Tiberio, è sufficiente leggere quel che Tacito ebbe a scrivere su di loro in *ann.* 1, 12, 4.

⁶⁵ Commenta C. Santi, *Sacra*, cit., pp. 185-186, a proposito degli avvenimenti "fluviali"

Tiberio, oltre che anch'esso *vir sacris faciundis*, era pontefice massimo; ed i pontefici erano competenti in materia di *prodigia*⁶⁶. Ecco, quindi, il "divieto" (religioso) di consultare i libri dei responsi oracolari - perché il fatto non era classificabile quale prodigio - e l'incarico (civile) a Capitone ed Arrunzio, peraltro anch'esso *vir sacris faciundis*, di escogitare un rimedio per impedire altre inondazioni a Roma.

La scelta di non apportare innovazioni sugli affluenti del Tevere fu, poi, frutto di una complessità di motivazioni⁶⁷ fra le quali spiccava, però, quella che Tacito aveva dapprima definito *religio* e, poi, *superstitio* e che probabilmente si sostanzia nella formula "*fas non est*"⁶⁸. Al di là del preteso pessimismo di Tacito verso il divino⁶⁹, quantunque anche lui fosse un *sacerdos vir sacris faciundis*⁷⁰, mi sembra evidente che il richiamo alla *religio* da parte dei rappresentanti di municipi e co-

dell'anno 15, "si commetterebbe un errore prospettico, se si ritenesse che a prevalere, in questo periodo, fosse una sorta di spirito illuministico". Nelle fonti emergono tracce di letteratura giuridica intorno a *prodigia* o *portenta*; esemplarmente, vd. lo stesso Capitone, il quale aveva scritto in materia di *portenta* (F. P. Bremer, *Iurisprudentiae*, cit., II, 1, pp. 277-278).

⁶⁶ Sulla generale competenza dei pontefici in materia di prodigi, si vedano A. Bouché-Leclercq, *Histoire*, cit., IV, p. 294; S. W. Rasmussen, *Public*, cit., pp. 170-171; J. Scheid, *La religion*, cit., p. 99. Dalla lista dei prodigi realizzata da Rasmussen (*ibidem*, pp. 53-116), emerge che su centocinquanta casi, tra il 496 ed il 37 a.C., sicuramente sette erano stati rimessi esclusivamente ai pontefici e tre congiuntamente a pontefici e *viri sacris faciundis*. Questi ultimi tre casi sono collocati in uno spazio temporale di ventotto anni, tra il 207 ed il 180 a.C. Già G. Dumézil, *La religion*, cit., p. 577, aveva notato questa "concurrence", circa la quale aveva però escluso "qu'il y ait eu jamais conflit entre les deux grands collèges".

⁶⁷ A. Di Porto, *Inquinamento e tutela delle res publicae. Sulle origini di un problema*, in P. Maddalena, A. Postiglione (a cura di), *Il diritto umano all'ambiente. Ipotesi di modifiche costituzionali*, Atti del Convegno (Erice, 24-26/05/1992), Trapani, 1992, pp. 276-285, sostiene che la decisione di non intervenire abbia tenuto in conto tutti gli argomenti addotti dai rappresentanti delle colonie e dei municipi.

⁶⁸ P. Fedeli, *La natura violata. Ecologia e mondo romano*, Palermo, 1990, p. 65, ipotizza che gli argomenti attinenti al divino abbiano avuto il peso maggiore nella decisione finale. Comunque le argomentazioni "religiose", che fossero o non le più "pesanti", avevano avuto un valore imprescindibile nella vicenda, considerato che la natura dei fiumi era, sarei tentato di dire, un tutt'uno con lo spirito divino tutelare. Già J. A. Hild, *Dictionnaire* (s.v. *Flumina*), cit., p. 1192, aveva individuato nella religione l'argomento fondante della soluzione finale, pur concentrando l'attenzione sulla sola "religion traditionnelle" del Tevere.

⁶⁹ Secondo P. Grimal, *Tacito* (trad. it. di T. Capra), Roma, 1991, p. 165, questo era "il pensiero di Tacito sulla 'collera degli dei': [...] alla colpa segue il castigo, né si possono accusare gli dei di crudeltà o di ostilità preconcetta. Essi non sono altro che i testimoni e i garanti dell'ordine cosmico". Quanto al rapporto tra politica e religione, vd. le brevi, ma efficaci note di A. Momigliano, *Enciclopedia Italiana* (s.v. *Tacito*), XXXIII, Roma, 1950, pp. 172-173, con particolare riferimento al dibattito scientifico intervenuto intorno a Tacito (e Machiavelli) tra il XVI ed il XVIII secolo.

⁷⁰ Vd. il corrispondente luogo in J. Rüpke, *Fasti sacerdotum: die Mitglieder der Priesterschaften und das sakrale Funktionspersonal römischer, griechischer, orientalischer und jüdisch-christlicher Kulte in der Stadt Rom von 300 v. Chr. bis 499 n. Chr.*, 3, Stuttgart, 2005, III.

lonie coinvolgeva i poteri dei pontefici, i quali, come è noto, non si occupavano solo dell'Urbe, ma estendevano la loro sfera d'azione all'Italia⁷¹; e Pisone, che aveva propugnato di non intervenire su fiumi e laghi, era uno dei componenti il collegio dei pontefici, come l'imperatore del resto⁷². Insomma, il Tevere ed i suoi affluenti non erano solo fiumi, ed infatti in questa vicenda erano considerati anche divinità.

Ora, a differenza di quanto avveniva nella libera repubblica, al centro dell'amministrazione civile e religiosa v'era una (sola) persona: l'imperatore. Ma distinti permanevano i fondamenti dei suoi poteri, secondo quella che era la caratteristica del sistema giuridico-religioso romano fin dall'età repubblicana.

Però, l'esercizio costante e congiunto di questi poteri portò ad una sorta di commistione che ebbe riflessi finanche negli stessi fondamenti, sempre più confusi nell'origine divina. Finché l'imperatore Graziano, intorno al 380, rinunciò al pontificato massimo, rendendo irreversibile la crisi del sistema (romano) di distinzione delle potestà⁷³.

Così, l'*imperatoria potestas* si avviò alla separazione dal potere divino. I due poteri, *imperium* e *sacerdotium*, avrebbero potuto allora conferire l'"utile" solo se tra loro vi fosse stata "sinfonia". E l'"utile" non sarebbe stato più solo *publicum* ma *commune*; ma non secondo un significato, per dir così, repubblicano in quanto comune di tutti i cittadini, piuttosto secondo un significato nuovo, in quanto comune a tutti gli uomini⁷⁴. Ma questa è un'altra 'storia'.

⁷¹ Sul tema della competenza "territoriale" dei pontefici, mi limito a riportare la bella frase che vi dedicò G. Dumézil, *La religion*, cit., p. 577, il quale volle così confrontare l'attività dei pontefici con quella dei *viri sacris faciundis*: "la compétence des pontifes s'est toujours bornée à l'Italie ; aux Dix Hommes, le monde entier, réservoir de cultes, était ouvert et ils en ont sagement usé".

⁷² Sulle carriere sacerdotali di Gallo, Tiberio, Tacito, Arrunzio e Pisone, vd. i rispettivi luoghi in J. Rüpke, G. Glock, *Fasti*, II, cit.

⁷³ La distinzione o, credo meglio, la separazione tra religione e diritto è un carattere dell'impero cristiano, come aveva specialmente evidenziato G. Lombardi, *Persecuzioni laicità libertà religiosa*, Roma, 1991, pp. 12-13: "in un mondo da sempre permeato di commistione, i cristiani chiedono la distinzione. [...] 'Libertà religiosa' e 'laicità dello Stato' sono due aspetti della medesima realtà".

⁷⁴ Sul concetto di sinfonia o *consonantia* in relazione ad *imperium* e *sacerdotium*, rinvio a F. Vallocchia, *Alcune considerazioni sul concetto giuridico di "consonantia"* (in *Nov. 6 praeef.*), "BIDR", CV, 2011, pp. 307-323.